

nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL *pro capite*, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione  
(IcA)

Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino:  $17.000.000,00x \frac{IcA_i}{\sum_{i=1}^{21} IcA_i}$

$$\sum_{i=1}^{21} IcA_i$$

Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013 concernente gli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero, nell'ambito della sezione amministrazione trasparente, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, cui verrà data esecuzione successivamente al riparto per emittente nell'ambito della regione;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con legge 14 luglio 2008 n. 121, concernente il trasferimento delle funzioni dal Ministero delle comunicazioni al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il D.M. 6 dicembre 2016 recante «Riparto contributi alle emittenti televisive locali previsti dalla legge n. 448/1998 per l'anno 2015 - Piano gestionale 6», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 29 dicembre 2016;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 gennaio 2017, recante «Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, On. le Antonello Giacomelli», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2017;

Vista l'ordinanza n. 179 del 20 dicembre 2016 con la quale il TAR Molise, nel ricorso n. RG 370/2016 proposto dalla Società Radio Telemolise Srl, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera del Co.Re. Com Molise nr. 39 del 20 ottobre 2016 avente ad oggetto «benefici previsti per l'anno 2015 dall'art. 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dal D.M. 5 novembre 2004, n. 292, e D.M. 6 agosto 2015», disponendo il riesame dell'istanza della ricorrente da parte del Co.Re. Com Molise;

Vista la delibera n. 1 del 11 gennaio 2017 con la quale il Co.Re. Com Molise, a seguito del riesame, disposto dal TAR Molise, dell'istanza della Società Radio Telemolise S.r.l., ha riapprovato la graduatoria dei soggetti ammessi ai benefici previsti per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;

Visto il decreto n. 14 del 18 gennaio 2017 con il quale il Presidente del TAR Molise, nel ricorso per motivi aggiunti n. RG 370/2016 proposto dalla Società Radio Telemolise S.r.l., ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche per la sospensione dell'efficacia del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 dicembre 2016 avente ad oggetto «riparto contributi alle emittenti televisive locali previsti dalla legge n. 448/98 per l'anno 2015 - piano gestionale 1»;

Vista la delibera n. 1 del 23 gennaio 2017 con la quale il Co.Re. Com Puglia ha rettificato a causa di mero errore materiale la delibera n. 34 del 19 luglio 2016;

Vista la nota prot. 4774 del 31 gennaio 2017 con la quale la Regione Siciliana ha comunicato che il Co.Re. Com nella seduta del 9 gennaio 2017 ha modificato il punteggio dell'emittente televisiva «TELE ONE» a causa di un mero errore materiale di digitazione specificando che la rettifica del punteggio non comporta modifiche alla graduatoria approvato con delibera nr. 11 del 5 dicembre 2016;

Vista la delibera n. 1 del 1° febbraio 2017 con la quale il Co.Re. Com Abruzzo ha rettificato la delibera n. 64 del 21 novembre 2016;

